

CAPITOLATO DI APPALTO DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA
Centri costituiti da Singole Unità Abitative

ART. 1

OGGETTO DELL'APPALTO

1. L'appalto ha per oggetto la fornitura di beni e l'erogazione dei servizi di accoglienza, in linea con la legislazione comunitaria, per la gestione ed il funzionamento dei centri di prima accoglienza di cui all'art 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, costituiti da singole unità abitative ubicate sul territorio della regione Valle d'Aosta, come meglio specificato dal successivo articolo 9.

2. I servizi oggetto del presente Capitolato sono regolati da apposito disciplinare di gara e sono prestati secondo le specifiche tecniche, in relazione alla tipologia ed alla dimensione dei centri costituiti da singole unità abitative. Per singola unità abitativa si intende una struttura immobiliare ad uso abitativo, avente capacità ricettiva non superiore a 25 posti, che consente l'autonoma gestione da parte della persona accolta dei servizi di preparazione dei pasti di cui al successivo articolo 3, di lavanderia di cui al successivo articolo 2, lettera B) e di pulizia e igiene ambientale di cui al successivo articolo 4, lettere a) e d). L'erogazione dei rimanenti servizi e delle forniture previste dal presente schema di capitolato e dalle specifiche tecniche di cui all'Allegato 1-bis sono espletati nella modalità di rete, ossia con condivisione di unità di personale destinate ai singoli servizi. In tal caso, si applicano le seguenti disposizioni:

- la dotazione minima di personale indicata nella tabella di cui all' Allegato A non è individuata con riferimento alla singola unità abitativa ma con riferimento al numero complessivo dei posti inclusi nella rete di unità abitative costituenti un centro o più centri aventi, ciascuno, una capacità ricettiva massima di 50 posti, a condizione che le singole unità abitative siano collocate nello stesso comune ovvero in comuni contigui, la cui distanza consenta un tempo di percorrenza di norma non superiore a 30 minuti;
- più unità abitative operanti in rete costituiscono un singolo centro se collocate nello stesso comune ovvero in comuni contigui secondo quanto indicato nelle specifiche tecniche di cui all'Allegato 1-bis;
- nel rispetto delle condizioni indicate ai due precedenti punti, i servizi e le forniture previste dal presente schema di capitolato e dalle specifiche tecniche di cui all'Allegato 1-bis possono essere erogati da un solo operatore economico anche nell'ambito di più centri organizzati in rete sino a 50 posti e tra loro distinti.

3. L'aggiudicatario, in quanto incaricato dell'attività di coordinamento dell'esecuzione di tutte le prestazioni, è di seguito definito "ente gestore".

Département législatif et aides d'Etat
Affaires Préfectorales

Dipartimento legislativo e aiuti di Stato
Affari di Struttura Affari di Prefettura

11100 Aoste
15, Place de la République
téléphone +39 0165 274956-57
télécopie +39 0165 274959

11100 Aosta
Piazza della Repubblica, 15
telefono +39 0165 274956-57
telefax +39 0165 274959

PEC: affari_prefettura@pec.regione.vda.it
PEI: prefettura@regione.vda.it
[www.regione.vda.it/Struttura Affari di Prefettura](http://www.regione.vda.it/StrutturaAffari di Prefettura)
C.F.: 80006880076

4. L'affidamento dell'appalto di cui al presente capitolato è consentito senza la suddivisione in lotti prestazionali e mediante l'utilizzo degli schemi di disciplinare allegati (Allegato 1);
5. L'organizzazione dei servizi di cui al comma 1 è improntata al pieno rispetto dei diritti fondamentali della persona, anche in considerazione della sua provenienza ed etnia, della sua fede religiosa, del suo stato di salute, delle differenze di genere, della presenza di situazioni di vulnerabilità e dell'unità dei nuclei familiari composti da coniugi e da parenti entro il primo grado.

ART. 2

EROGAZIONE DI SERVIZI E FORNITURA DI BENI

1. L'ente gestore assicura l'efficace ed efficiente erogazione dei seguenti servizi, secondo le specifiche tecniche e le condizioni allegate al presente Capitolato (Allegato 1-bis), che ne costituiscono parte integrante.

A) SERVIZIO DI GESTIONE AMMINISTRATIVA.

Il servizio comprende:

1. la registrazione dello straniero e la tenuta di una scheda individuale con modalità anche informatiche in cui sono annotati: i dati anagrafici; le informazioni relative all'ingresso e alle dimissioni dello straniero dal centro; le entrate e le uscite giornaliere; i servizi ed i beni erogati; gli effetti personali consegnati in custodia secondo le specifiche tecniche;
2. il rilascio allo straniero di un tesserino di riconoscimento con fotografia e dati anagrafici dello straniero e la contestuale tenuta di un registro nominativo cartaceo, in cui sono indicate le presenze giornaliere degli stranieri nei centri. Su tale registro ed in corrispondenza del proprio nominativo, lo straniero appone la propria firma autografa. Unitamente alle obbligatorie modalità di registrazione indicate al periodo che precede, l'ente gestore, ha facoltà di adottare apposito ed idoneo sistema di rilevazione automatica delle presenze mediante badge personale. L'adozione, in via esclusiva, di quest'ultimo sistema di rilevazione automatica è autorizzata dalla Struttura Affari di Prefettura previa valutazione circa l'idoneità del sistema stesso ai fini della dimostrazione delle effettive presenze dei migranti nei centri;
3. la registrazione dei visitatori con annotazione degli estremi del provvedimento autorizzativo, appositamente rilasciato dalla Struttura Affari di Prefettura nei casi previsti dalla legge nonché l'assistenza e accompagnamento, sulla base delle indicazioni della Struttura Affari di Prefettura, dei visitatori ammessi al centro;
4. la comunicazione giornaliera alla Struttura Affari di Prefettura, secondo le modalità dalla stessa indicate, delle presenze giornaliere nel centro, che la Struttura Affari di Prefettura dovrà comunicare al Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione secondo modalità informatiche standardizzate, nonché degli allontanamenti non autorizzati e dei beni e dei servizi erogati. Unitamente alla predetta comunicazione giornaliera, salvo diversa valutazione e autorizzazione della Struttura Affari di Prefettura, l'ente gestore trasmette quotidianamente il registro firmato delle presenze di cui al precedente n. 2. In ogni caso l'ente gestore si impegna ad utilizzare gli

strumenti informatici messi a disposizione dell'Amministrazione per la comunicazione dei dati di interesse;

5. la comunicazione tempestiva alla Struttura Affari di Prefettura – almeno con cadenza mensile - secondo le modalità dalla stessa indicate, di ogni informazione relativa alle variazioni dello *status* giuridico dei beneficiari in relazione alla richiesta di protezione internazionale, ai fini dell'adozione di provvedimenti del caso;

6. la comunicazione mensile alla Struttura Affari di Prefettura, secondo le modalità dalla stessa indicate, di ogni informazione conosciuta dall'ente gestore in ordine alla percezione di redditi di lavoro o di sussidi previdenziali da parte degli stranieri accolti nei centri, ai fini dell'adozione di eventuali provvedimenti di revoca delle misure di accoglienza ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera d), del Decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142. In ogni caso, l'ente gestore comunica mensilmente alla Struttura Affari di Prefettura anche l'insussistenza delle informazioni di cui al periodo precedente;

7. il registro delle presenze di cui al precedente n. 2 e le comunicazioni di cui ai precedenti n. 4, 5 e 6, sono in ogni caso datate e sottoscritte in calce dal direttore del centro o da un suo delegato ai sensi di legge e devono contenere l'espressa dichiarazione di consapevolezza in ordine alle responsabilità penali in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni ideologicamente e/o materialmente mendaci nonché in ordine alle ulteriori sanzioni penali e amministrative di cui al D.P.R. n. 445/2000;

8. i servizi finalizzati, anche con modalità informatiche standardizzate, alle attività di comunicazione e di notifica degli atti relativi ai procedimenti di esame delle domande di protezione internazionale, secondo quanto previsto dall'art. 11, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008 n. 25; agli adempimenti di cui all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2015 n. 142 in materia di elezione di domicilio valevole agli effetti della notifica e della comunicazione dei predetti atti ; ad ogni altro atto o provvedimento riguardante la permanenza dello straniero nel centro. L'ente gestore, mettendo a disposizione appositi locali e idonei strumenti tecnici per il collegamento audio-visivo, fornisce, altresì, l'assistenza tecnica ai beneficiari per l'eventuale audizione da remoto davanti alle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, nonché per eventuali colloqui da remoto con altri uffici amministrativi nei casi previsti dalla legge. Nelle ipotesi previste dal precedente periodo, l'ente gestore adotta ogni cautela necessaria a tutelare la privacy e la libertà di autodeterminazione del beneficiario;

9. la tenuta del magazzino, con relativi registri di carico, scarico, rimanenze e insussistenze, dei beni forniti dal gestore e di quelli affidati dalla Struttura Affari di Prefettura;

10. le forniture di economato, consistenti in beni di ordinario consumo, per il funzionamento degli uffici dell'ente gestore;

11. il controllo e la verifica delle utenze elettriche, idriche, di gas e combustibile per riscaldamento;

12. il controllo degli importi fatturati in bolletta riferiti alle utenze intestate all'Amministrazione e la trasmissione delle relative fatture alla Struttura Affari di Prefettura per

la liquidazione delle spese che, sulla base di apposita attestazione fornita dall'ente gestore, risultino effettivamente sostenute per la gestione del centro;

13. il servizio di piccola manutenzione per gli immobili di cui all'articolo 9, comma 1, ove previsto nel bando di gara. In tal caso, il gestore, previa autorizzazione della Struttura Affari di Prefettura, provvede all'acquisto di accessori e complementi d'arredo volti a garantire il mantenimento della funzionalità e decoro degli ambienti, nonché all'esecuzione di lavori di piccola manutenzione sempre che il valore del singolo acquisto o del singolo intervento di manutenzione non sia superiore ad € 1.000,00. Non sono consentiti frazionamenti della spesa.

B) SERVIZIO DI ASSISTENZA GENERICA ALLA PERSONA.

Il servizio viene erogato in presenza fisica, salvo autorizzazione della Struttura Affari di Prefettura allo svolgimento da remoto di specifiche attività.

Il servizio in ogni caso comprende:

1. il **servizio di mediazione linguistico-culturale**. Nel rispetto delle particolari esigenze del singolo beneficiario il servizio è assicurato mediante l'impiego di un adeguato numero di mediatori linguistico-culturali in modo autonomo oltre che strumentale agli altri servizi prestati nel centro, garantendo la copertura delle principali lingue parlate dagli stranieri presenti e nel rispetto della diversità di genere.

2. Il **servizio di assistenza sociale**. Il servizio, secondo un approccio di tipo multidisciplinare, viene assicurato mediante l'impiego di operatori dotati delle qualifiche professionali indicate nell'Allegato C al presente schema di capitolato e comprende:

a. attività preordinate alla tutela della salute fisica e mentale dei beneficiari, conformemente agli articoli 10 comma 1 e 17 D.lgs. n. 142/2015 e alle linee guida indicate nel Vademecum sulle vulnerabilità adottato dal Ministero dell'Interno. In particolare, tali attività, consistono nella costante osservazione delle condizioni psico-fisiche e dei comportamenti del beneficiario, nonché nel costante dialogo con quest'ultimo e sono finalizzate all'emersione e tutela di eventuali situazioni di vulnerabilità ed alla valutazione di esigenze di accoglienza particolari in applicazione di quanto disciplinato dall'art. 22 della direttiva europea in materia di accoglienza 2013/33/UE. A tal fine, laddove necessario, l'operatore sociale segnala tempestivamente dette situazioni al medico responsabile sanitario del centro di cui all'articolo 6, il quale per i propri profili di competenza, provvede alla presa in carico e all'individuazione dei percorsi di assistenza e cura più adeguati presso strutture sanitarie e/o di supporto psicologico. L'operatore sociale, inoltre, in accordo con il direttore del centro di cui all'articolo 6, segnala alle competenti Autorità e alla rete dei servizi per la salute mentale nell'ambito territoriale dell'Azienda Sanitaria Locale (ASL) e/o dell'Aziende

pubbliche di servizi alla persona (ASP) la sussistenza di ulteriori indicatori delle fattispecie di vulnerabilità cui all'articolo 17 del d.lgs. n. 142/2015;

b. attività concordate con la Struttura Affari di Prefettura per la segnalazione dei soggetti aventi diritto ai fini dell'inserimento nel SAI;

c. attività destinate ai minori, consistenti nel supporto all'inserimento scolastico, e nello svolgimento di correlate attività didattiche e ludico/ricreative;

d. attività di diffusione e traduzione, con il costante ausilio del mediatore linguistico-culturale, delle regole comportamentali vigenti nel centro. Detta attività consiste nella effettiva e costante informazione sulle regole comportamentali vigenti nel centro e sulle condizioni dell'accoglienza, a mezzo di apposito regolamento che viene predisposto previa autorizzazione della Struttura Affari di Prefettura e consegnato dall'ente gestore agli stranieri. Tale regolamento è tradotto nelle principali lingue parlate dagli stranieri presenti nel centro, e comunque in inglese, francese e arabo. All'occorrenza e con l'ausilio di apposito mediatore culturale, il medesimo regolamento è tradotto in una lingua diversa da quelle indicate al periodo precedente, che risulti compresa e parlata dai beneficiari.

e. attività ricreative e di formazione per gli adulti mediante la fruizione di corsi formativi gratuiti (ad es. per l'apprendimento della lingua italiana, per l'educazione civica o per l'apprendimento di arti e mestieri) svolti con l'utilizzo di postazioni informatiche e/o strumenti audiovisivi messi a disposizione dell'ente gestore, oppure svolti in collaborazione con enti, pubblici o privati, organizzazioni del terzo settore, organizzazioni ed agenzie internazionali, che abbiano stipulato al riguardo preventivi accordi con il medesimo gestore o con la Struttura Affari di Prefettura;

f. attività di supporto nell'accesso alle procedure amministrative e nell'inserimento sociale e territoriale. A tal fine, l'operatore sociale, in conformità all'art. 5 della direttiva europea in materia di accoglienza 2013/33/UE, con l'ausilio del mediatore linguistico-culturale, informa i richiedenti asilo di qualsiasi beneficio riconosciuto e degli obblighi loro spettanti in riferimento alle condizioni di accoglienza, nonché supporta i beneficiari per: (i) l'effettiva comprensione delle modalità di svolgimento e dei possibili esiti della domanda di protezione internazionale, delle procedure di rilascio del permesso di soggiorno e di iscrizione anagrafica previste per i richiedenti protezione internazionale; (ii) l'effettiva fruizione dei servizi erogati dagli uffici territoriali coinvolti nella definizione dei procedimenti amministrativi volti all'ottenimento dei titoli e dei benefici precedentemente indicati al punto i), correlati alla domanda di protezione internazionale; (iii) l'effettivo accesso e connessa fruizione dei servizi pubblici territoriali quali servizi pubblici di trasporto e servizi scolastici, servizi di iscrizione ai Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA) e ai Centri per l'impiego (CPI);

Tali attività, a seconda dell'articolazione e dell'organizzazione del centro, sono garantite mediante la diffusione di materiale informativo cartaceo, ivi compresa la Guida pratica per richiedenti protezione internazionale in Italia, nonché ogni altro documento messo a disposizione dall'Amministrazione e/o audiovisivo e/o multimediale, nonché tramite apposita cartellonistica

tradotta nelle principali lingue parlate dagli stranieri presenti nel centro. In alternativa alle modalità indicate al periodo che precede, l'operatore sociale assicura l'intervento di enti pubblici o privati, organizzazioni del terzo settore, organizzazioni ed agenzie internazionali, che abbiano stipulato preventivi accordi con l'ente gestore o con la Struttura Affari di Prefettura per l'aiuto nello svolgimento di pratiche amministrative e nella fruizione dei servizi pubblici indicati nel presente punto f).

3. **il servizio di distribuzione, conservazione e controllo dei pasti.** Il servizio è assicurato secondo quanto indicato nelle allegate specifiche tecniche, in conformità alla normativa nazionale ed europea in materia di sicurezza alimentare (c.d. pacchetto igiene) nonché in conformità ai criteri ambientali minimi (CAM) previsti dai vigenti decreti del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Nei centri costituiti da singole unità abitative, il servizio è assicurato attraverso la fornitura di utensili e materiali per la consumazione dei cibi e derrate alimentari indicati nelle specifiche tecniche, ovvero mediante la fornitura di buoni spesa di importo pari al costo medio di riferimento indicato per le derrate alimentari dall'allegato B al presente schema di capitolato, nonché nel rispetto delle prescrizioni indicate nelle specifiche tecniche (Allegato 1-bis) con riferimento alla tracciabilità finanziaria dei medesimi buoni e alla tipologia di beni conseguentemente acquistabili.

4. **il servizio di lavanderia.** Il servizio assicura il lavaggio e l'asciugatura del vestiario consegnato in dotazione agli stranieri, con frequenza periodica in considerazione delle necessità e dei tempi di permanenza di ciascuno, e comunque almeno settimanale, nonché la raccolta e la riconsegna del vestiario pulito. Il servizio comprende altresì la messa a disposizione dell'occorrente per il lavaggio di piccoli indumenti, da effettuare a cura degli stranieri. Per i centri costituiti da singole unità abitative, il servizio è sostituito dalla fornitura dei beni di cui alle specifiche tecniche (Allegato 1-bis) per il lavaggio di tutti gli indumenti a cura dei migranti ospiti;

5. **il servizio di trasporto.** Il servizio assicura il trasporto degli stranieri presenti nei centri per il raggiungimento degli uffici di Polizia e dell'Autorità Giudiziaria, della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale e delle strutture sanitarie secondo le indicazioni del medico responsabile del centro.

Inoltre, su richiesta della Struttura Affari di Prefettura, è assicurato:

a) il trasporto nei centri di accoglienza degli stranieri giunti, su disposizione dell'Amministrazione, nei luoghi e/o nelle strutture di transito a seguito del trasferimento dai punti di sbarco, dalle strutture di cui agli articoli 10-ter del D.lgs. n. 286/1998 o da altre strutture di cui all'articolo 11 comma 2-bis del D.lgs. n. 142/2015;

b) il trasferimento dei beneficiari, anche mediante accesso al trasporto pubblico, verso i centri del Sistema di accoglienza e integrazione di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39;

c) il trasporto dai luoghi di sbarco agli hotspot ed ai centri di cui all'art. 9 del D.lgs. n. 142/2015 e dai suddetti centri verso le destinazioni o i punti di smistamento indicati dall'Amministrazione.

6. Per i minori è assicurato l'effettivo accesso ai servizi pubblici locali di trasporto scolastico o, in assenza, l'accompagnamento presso le scuole. È assicurato, inoltre, laddove necessario e mediante personale qualificato, l'accompagnamento dei vulnerabili non autosufficienti verso le destinazioni indicate dalla Struttura Affari di Prefettura.

C) SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA E SPESE MEDICHE

1. Tutti i migranti ospiti dei centri hanno accesso alle prestazioni del servizio sanitario nazionale. A tal fine, l'ente gestore pone in essere le procedure necessarie per l'iscrizione degli stranieri al servizio sanitario nazionale o per il rilascio del tesserino STP in relazione alla posizione giuridica degli stessi.

2. È inoltre assicurato un servizio complementare di assistenza sanitaria calibrato in relazione alla tipologia e alla dimensione dei centri, secondo quanto previsto nelle specifiche tecniche.

3. Sono in ogni caso assicurati la visita medica d'ingresso nonché, al ricorrere delle esigenze, la somministrazione di farmaci e altre spese mediche (es. visite specialistiche, protesi non previste dal SSN, spese connesse allo svolgimento di terapie), nel limite economico complessivo di euro 500,00 all'anno per ciascun posto di accoglienza previsto dal contratto ed indipendentemente dal relativo turnover, nonché gli interventi di primo soccorso sanitario finalizzati all'accertamento di patologie che richiedono misure di isolamento o percorsi diagnostici e/o terapeutici presso le strutture sanitarie pubbliche e all'accertamento di situazioni di vulnerabilità.

D) FORNITURA, TRASPORTO E CONSEGNA DI BENI

Il servizio comprende la fornitura, trasporto e consegna dei seguenti beni secondo le allegate specifiche tecniche:

- effetti lettercci;
- prodotti per l'igiene personale, conformemente ai criteri ambientali minimi richiamati nelle allegate specifiche tecniche;
- kit di primo ingresso (vestiario nuovo, con ricambio al passaggio dalla stagione fredda a quella calda o viceversa, e scheda telefonica);
- *pocket money*, esclusivamente inteso quale importo in denaro, liberamente spendibile dallo straniero e non convertibile in altri beni suscettibili di rivendita, da consegnare in contanti oppure mediante accredito su carte prepagate e ricaricabili, escluse carte telefoniche o similari. Nell'ambito delle strutture di cui agli articoli 10-ter e 14 del D.lgs. n. 286/1998 è fatta salva la possibilità di sostituire detta erogazione in danaro con beni di consumo di uguale valore economico;

- materiale scolastico e ludico per i minori.

ART. 3

PREPARAZIONE E FORNITURA DI PASTI

1. Il servizio comprende la fornitura di pasti giornalieri, secondo quanto indicato nelle specifiche tecniche (Allegato 1-bis). L'aggiudicatario è tenuto a rispettare la normativa nazionale ed europea in materia di sicurezza alimentare (c.d. pacchetto igiene) e a presentare la documentazione inerente l'applicazione delle procedure di autocontrollo (HACCP) e l'idoneità del proprio personale destinato alla attività di ristorazione. L'aggiudicatario, inoltre, conformemente ai richiami contenuti nelle allegate specifiche tecniche, è tenuto a rispettare i criteri ambientali minimi previsti dal vigente decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica con riferimento al servizio di ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari.
2. La Struttura Affari di Prefettura si riserva il diritto, in qualunque momento, di far sottoporre i generi alimentari forniti e distribuiti al controllo delle autorità sanitarie competenti.
3. Nei centri costituiti da singole unità abitative, conformemente a quanto indicato nelle specifiche tecniche (Allegato 1-bis), il servizio di fornitura di pasti giornalieri è sostituito con la consegna utensili e materiali per la consumazione dei cibi e di derrate alimentari, che dovrà essere assicurato nel rispetto dei criteri ambientali minimi di cui al comma 1, come richiamati nell'ambito delle predette specifiche tecniche. Il servizio di fornitura di derrate alimentari con relativi utensili può essere sostituito dalla consegna di buoni spesa di importo pari al costo giornaliero delle derrate alimentari indicato all'allegato B (Stima dei Costi medi di riferimento) al presente schema di capitolato nonché nel rispetto delle prescrizioni indicate nelle specifiche tecniche (Allegato 1-bis) con riferimento alla tracciabilità finanziaria dei medesimi buoni e alla tipologia di beni conseguentemente acquistabili.
4. Fermo restando quanto previsto dall'art. 16, comma 1, i pasti o/e le derrate o/e i buoni spesa sono direttamente distribuiti dall'ente gestore ai migranti, senza possibilità di subappalto.

ART. 4

SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE

1. Per i centri costituiti da singole unità abitative, il servizio comprende:
 - a) pulizia e disinfezione dei locali diurni, notturni e aree comuni;
 - b) pulizia e disinfezione degli uffici;
 - c) disinfestazione, derattizzazione e deblattizzazione delle superfici;
 - d) sistemazione dei rifiuti ordinari nel rispetto delle norme locali in tema di raccolta differenziata;
 - e) conferimento dei rifiuti ordinari differenziati al servizio pubblico di raccolta e smaltimento secondo la normativa nazionale e locale di riferimento; gli oneri relativi al pagamento delle relative tasse comunali saranno a carico dell'aggiudicatario;

- f) conferimento dei rifiuti speciali al servizio pubblico di raccolta e smaltimento secondo la normativa nazionale e locale di riferimento;
 - g) eventuale raccolta e smaltimento di liquami provenienti dalla rete fognaria interna non collegata alla rete comunale, nel rispetto delle relative autorizzazioni previste dalla vigente normativa nonché mediante eventuale ausilio di operatori economici in possesso delle medesime autorizzazioni;
 - h) cura delle aree verdi.
2. La modalità di svolgimento e la frequenza del servizio di pulizia sono indicate nell'allegata tabella "Frequenze pulizia".
3. Per i centri costituiti da singole unità abitative, i servizi di cui alle lettere a) e d) del presente articolo sono sostituiti con la fornitura di attrezzature e prodotti sufficienti indicati nelle specifiche tecniche (Allegato 1-bis) per l'igiene, le pulizie e per la raccolta dei rifiuti ordinari da effettuarsi a cura dei migranti ospiti. I rimanenti servizi di cui alle lettere b), c), e), f), g) e h) sono espletati a cura dell'ente gestore.
4. Come indicato nelle allegate specifiche tecniche, tutte le prestazioni di cui al presente articolo sono eseguite dall'aggiudicatario nel rispetto dei criteri ambientali minimi previsti dal vigente decreto ministeriale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti.

ART. 5

PERSONALE

1. Gli aggiudicatari si impegnano a comunicare prima della stipula del contratto il piano di organizzazione del personale con articolazione degli orari, specificando, altresì, la tipologia del personale dipendente, che sarà utilizzato nella erogazione dei servizi e delle forniture oggetto dell'appalto. Nel caso di utilizzo di soci volontari da parte di cooperative sociali, fermo restando il rispetto del principio di complementarietà di cui all'art. 2 comma 5 della legge n. 381/1991, l'aggiudicatario che riveste la predetta forma di cooperativa, conformemente al citato articolo 2, comma 3 e 4 della legge n. 381/1991, dovrà altresì indicare il piano dei costi vivi non costituenti retribuzione da lavoro dipendente, che saranno presumibilmente sostenuti e documentati in corso di esecuzione dell'affidamento per l'impiego dei medesimi soci volontari.
2. L'aggiudicatario, al fine di promuovere la stabilità occupazionale e conformemente alle clausole sociali previste nel disciplinare di gara ai sensi degli articoli art. 57 comma 2 e 102 del D.lgs. n. 36/2023, è tenuto:
- ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo oppure il diverso contratto collettivo nazionale e territoriale indicato e verificato in sede di gara conformemente all'articolo 11 comma 3 e 4 del D.lgs. n. 36/2023;

- a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel contratto, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, ferma restando la necessaria armonizzazione con la propria organizzazione e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto;

- a garantire, per tutta la durata del contratto, il possesso da parte del personale impiegato dei requisiti previsti dalla normativa vigente, quali, ad esempio quelli previsti dall'art. 25 bis del D.P.R. 313/2002, nonché quelli previsti dal CCNL di riferimento.

3. Nel rispetto dei principi dell'Unione europea e della clausola sociale di cui al comma 2, le tutele economiche e normative applicate ai lavoratori dell'appaltatore e le ulteriori tutele contro il lavoro irregolare sono assicurate in modo equivalente dal subappaltatore per i propri lavoratori impiegati nell'esecuzione delle prestazioni subappaltabili ai sensi dell'art. 16.

4. L'ente gestore assicura i servizi nell'arco delle 24 ore giornaliere, articolando le relative prestazioni in base al monte orario minimo indicato nella Tabella di cui all'Allegato A ed assicurando la contemporanea presenza delle unità di personale, laddove indicate nella medesima Tabella.

5. Per ogni turno di lavoro è garantito l'impiego del personale necessario all'espletamento di tutti i servizi rispetto al numero di ospiti presenti. Il personale deve essere munito di cartellino di riconoscimento corredato da fotografia del dipendente in formato tessera con indicazione del ruolo, in modo da essere immediatamente riconoscibile.

6. La dotazione minima di personale da destinare ai vari servizi ed il relativo tempo d'impiego sono indicati nella tabella di cui all'Allegato A. Presso i centri costituiti da singole unità abitative e nell'ambito della turnazione prevista dal citato Allegato A, il servizio dell'operatore notturno potrà essere espletato in pronta disponibilità, secondo quanto previsto dall'art. 58 del CCNL di settore richiamato al comma 2. Inoltre, presso i centri costituiti da singole unità abitative con organizzazione dei servizi in rete sino a un massimo di 50 posti complessivi, fermo restando quanto indicato nelle allegate specifiche tecniche con riguardo all'intervento a chiamata per visite di primo ingresso e primo soccorso nel limite di 4 ore all'anno per migrante e 200 ore all'anno per ciascun centro, le prestazioni sanitarie del medico sono ordinariamente eseguite in pronta disponibilità ai sensi del medesimo art. 58 del CCNL di settore e nel rispetto del monte ore giornaliero indicato, in relazione ai predetti centri, nelle tabelle di cui all'Allegato A.

7. In caso di aumento o diminuzione delle presenze nei centri, ed indipendentemente dalle relative cause, la dotazione minima di tutto il personale indicato nel medesimo Allegato A deve essere incrementata o può essere ridotta dall'ente gestore sia in termini di unità lavorative che in termini di ore giornaliere e/o settimanali di impiego, secondo quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, lett. a) e nel tempo necessario a garantire la continuità e funzionalità dell'erogazione dei servizi.

8. L'ente gestore così come i subappaltatori, assicurano l'impiego di personale con profili professionali adeguati ai compiti da svolgere. A tal fine l'ente gestore garantisce la frequentazione di corsi formativi e di aggiornamento rivolti al personale impiegato nell'erogazione dei servizi alla

persona di cui all'art. 2. In particolare detti corsi formativi e di aggiornamento sono finalizzati ad assicurare l'acquisizione e lo sviluppo di competenze idonee allo svolgimento dei servizi di cui al presente schema di capitolato, tenendo conto delle mansioni che ciascuna figura professionale impiegata dall'ente gestore è tenuta a svolgere per il corretto espletamento dei medesimi servizi in favore dei beneficiari.

9. La Struttura Affari di Prefettura verifica periodicamente l'adeguatezza dei profili professionali ai relativi compiti e l'adeguatezza del comportamento degli operatori e si riserva il diritto di motivata richiesta all'ente gestore e agli eventuali subappaltatori di sostituzione del personale ritenuto non idoneo o inadatto, compreso il direttore, senza maggiori oneri per la Struttura Affari di Prefettura.

10. Gli aggiudicatari riconoscono alla Struttura Affari di Prefettura la facoltà di richiedere la sostituzione di qualunque unità di personale addetto alle prestazioni che a seguito di verifica fosse ritenuta non idonea alla perfetta esecuzione del servizio. In tal caso gli aggiudicatari si obbligano a procedere alla sostituzione delle risorse umane entro il termine di otto giorni dalla richiesta della Struttura Affari di Prefettura e a garantire la continuità del servizio.

ART. 6

DIRETTORE DEL CENTRO

1. L'ente gestore nomina un direttore del centro come unico referente nei confronti della Struttura Affari di Prefettura, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 11, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 2015, n. 21.

2. Il direttore del centro sovrintende al regolare svolgimento dei servizi previsti dal presente capitolato all'interno della struttura di accoglienza e segnala tempestivamente alla Struttura Affari di Prefettura eventuali circostanze che incidono negativamente sulla gestione dei servizi medesimi.

3. Il direttore del centro provvede inoltre:

- all'adozione del regolamento interno del centro secondo le specifiche esigenze gestionali nonché secondo le indicazioni della Struttura Affari di Prefettura;
- ad effettuare le notifiche delle comunicazioni e degli atti relativi al procedimento di richiesta della protezione internazionale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 11, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008 n. 25;
- a comunicare ogni altro atto o provvedimento riguardante la permanenza dello straniero nel centro mediante modalità informatiche standardizzate;
- ad individuare il medico responsabile sanitario del centro, comunicandone i relativi recapiti alla Struttura Affari di Prefettura;
- a verificare l'esatta osservanza, da parte dei migranti ospitati nei centri degli obblighi comportamentali in ordine alla preparazione, in autonomia, dei pasti, all'effettuazione delle pulizie degli ambienti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e d), a cura dei migranti stessi, nonché alla regolare tenuta e conservazione dei beni, prodotti ed attrezzature di cui alle specifiche tecniche (Allegato 1-bis).

- ad adottare ogni utile iniziativa e disposizione direttiva nei riguardi del personale di cui all'art. 5, al fine di garantire la decorosa e salubre gestione dei centri, nonché la costante vigilanza in ordine al rispetto da parte dei migranti delle regole di comportamento e pacifica convivenza dei medesimi centri.

ART. 7

MEDICO RESPONSABILE SANITARIO DEL CENTRO

1. Il medico responsabile sanitario, individuato dal direttore del centro, è referente per le problematiche di assistenza sanitaria e per il rispetto di eventuali protocolli operativi e di assistenza, intrattenendo i necessari rapporti con l'Azienda Sanitaria territorialmente competente; effettua le notifiche di legge, incluse quelle per malattie infettive e diffusive, prescritte dal decreto del Ministero della salute del 15 dicembre 1990 e successive modificazioni. Notifica tempestivamente le malattie infettive, anche sospette, riscontrate entro le prime 48 ore dall'arrivo dello straniero sul territorio nazionale, oltre che ai competenti uffici locali del Servizio Sanitario Nazionale, anche al Ministero della salute – Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria per il seguito previsto dal Regolamento Sanitario Internazionale.
2. Assicura la visita medica d'ingresso nonché, al ricorrere delle esigenze, gli interventi di primo soccorso sanitario di cui al precedente articolo 2, lettera C), punto 3.

ART. 8

OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

1. Gli aggiudicatari sono tenuti ad osservare scrupolosamente tutte le norme vigenti in materia di obblighi assicurativi, assistenziali e previdenziali, nonché in materia di rapporto di lavoro in genere.
2. Conformemente all'art. 11, comma 1, 2 e 5 del D.lgs. n. 36/2023 e a quanto altresì previsto dal bando nonché dagli allegati disciplinari di gara, gli aggiudicatari ed i subappaltatori sono tenuti a rispettare tutti gli obblighi del contratto collettivo nazionale e territoriale per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo. In ogni caso, gli aggiudicatari ed i subappaltatori sono tenuti a rispettare gli obblighi del diverso contratto collettivo nazionale e territoriale indicato e verificato in sede di gara conformemente all'articolo 11 comma 3 e 4 del D.lgs. n. 36/2023 e alle corrispondenti previsioni contenute negli allegati disciplinari di gara.
3. Fatto salvo il trattamento di miglior favore, gli aggiudicatari devono continuare ad applicare i contratti collettivi di cui al precedente comma anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli aggiudicatari ed i subappaltatori garantiscono al proprio personale, la regolarità dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applica quanto previsto dall'art. 11, comma 6 del D.lgs. n. 36/2023.

5. È a carico degli aggiudicatari l'osservanza delle norme in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e dell'igiene del lavoro, per quanto di spettanza.
6. L'ente gestore, a mezzo di proprio personale, assicura gli adempimenti di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro con particolare riferimento alla nomina dei responsabili della sicurezza e degli addetti al primo soccorso e al servizio antincendio, provvisti della necessaria qualifica.
7. In caso di utilizzo di soci volontari da parte di enti gestori che operano nella qualità e nella forma delle cooperative sociali, restano ferme le disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria di cui all'articolo 2 comma 3 della legge 381/1991.
8. Nessun rapporto d'impiego e, comunque, di collaborazione a qualsiasi titolo, può instaurarsi tra il personale messo a disposizione dagli aggiudicatari e l'Amministrazione dell'interno.

ART. 9

BENI IMMOBILI

1. In caso di allestimento del centro in un immobile di proprietà o nella disponibilità dell'Amministrazione dell'interno, o comunque di proprietà demaniale, lo stesso è concesso in comodato d'uso per la durata del contratto, senza oneri a carico dell'ente gestore. Le utenze restano a carico dell'Amministrazione concedente nel caso di espressa previsione nel bando di gara. La consegna dell'immobile all'ente gestore e la riconsegna dello stesso all'Amministrazione sono preceduti dalla redazione dello stato di consistenza dell'immobile e dalla inventariazione dei beni e delle attrezzature esistenti.
2. L'ente gestore garantisce il mantenimento dei beni nello stato in cui sono stati consegnati.
3. Nell'ipotesi di indisponibilità di immobili di proprietà dell'Amministrazione o aventi carattere demaniale, ovvero in uso all'Amministrazione stessa, l'ente gestore mette a disposizione locali per l'accoglienza in possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti in materia di urbanistica, edilizia, prevenzione incendi, agibilità ed abitabilità, igiene e sicurezza, assicurandone i necessari interventi manutentivi secondo la normativa in vigore. La Struttura Affari di Prefettura si riserva la facoltà di verificare in ogni momento, l'idoneità, la capienza e la compatibilità della dislocazione logistica degli immobili in cui saranno svolti i servizi. La verifica dell'idoneità è di esclusiva competenza e ad insindacabile giudizio della Struttura Affari di Prefettura. In particolare, qualora vengano segnalate anomalie igienico sanitarie o relative alla sicurezza degli immobili adibiti a centri e strutture di cui all'art. 1, la Struttura Affari di Prefettura potrà attivare verifiche attraverso tutti i competenti organismi. In caso di esito negativo delle predette verifiche sugli immobili, la Struttura Affari di Prefettura potrà richiedere la sostituzione dei medesimi e, in mancanza di sostituzione, procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettera e).

4. Le unità abitative da adibire a centri di accoglienza, in osservanza alla clausola di salvaguardia prevista dalla Direttiva del Ministro dell'Interno 11 ottobre 2016, potranno essere dislocate su tutto il territorio regionale con esclusione dei comuni ove sono attivi progetti SAI (ex. SIPROIMI), attualmente presenti nei Comuni di Aosta, Champorcher, Saint-Vincent, Saint-Rhémy-en-Bosses.

5. La Struttura Affari di Struttura Affari di Prefettura, inoltre, potrà richiedere in corso di esecuzione, modifiche dell'ubicazione delle strutture in conseguenza di mutate esigenze di distribuzione dei migranti sul territorio o di attivazione di un nuovo centro SAI (ex.SIPROIMI), assegnando al gestore un termine congruo per l'individuazione di idonee strutture alternative per il numero dei posti interessati. Nell'ipotesi in cui l'ente gestore non provveda alla sostituzione dell'immobile ritenuto inidoneo ai sensi del presente comma, la Struttura Affari di Struttura Affari di Prefettura procederà alla modifica del contratto ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. c) del D.Lgs 36/2023 con espunzione dei relativi posti di accoglienza dal totale assegnato al contraente.

6. In casi eccezionali, debitamente motivati e documentati, previa adeguata e puntuale verifica da parte della Struttura Affari di Prefettura delle circostanze che lo richiedono, l'ente gestore potrà proporre la sostituzione di una o più strutture per le quali è intervenuta l'aggiudicazione, purché quelle proposte in sostituzione siano dotate di tutti i requisiti sopra indicati. La Struttura Affari di Struttura Affari di Prefettura valuterà a suo insindacabile giudizio, tenuto conto anche della località ove è ubicata la struttura proposta in sostituzione, le circostanze che determinano l'esigenza prospettata dal contraente e l'idoneità dell'alternativa offerta.

7. Si precisa in ogni caso che per l'attivazione delle strutture di accoglienza si procederà all'acquisizione del parere dell'ente locale nel cui territorio è situata la struttura, come prescritto dall'art. 11, comma 2, Dlgs 18 agosto 2015 n. 142 così come modificato dal D.L. 4 ottobre 2018 n. 113, convertito con modificazioni dalla Legge 1 dicembre 2018 n. 132.

8. Nelle strutture di cui al presente schema di capitolato sono assicurati adeguati standard igienico sanitari e abitativi previsti dalle normative vigenti. Nei centri di cui all'articolo 9, comma 1 e nelle strutture di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono altresì garantiti gli standard igienico-sanitari, abitativi e di sicurezza nonché idonee misure di prevenzione, controllo e vigilanza relativamente alla partecipazione o alla propaganda attiva a favore di organizzazioni terroristiche internazionali, anche in conformità ai criteri e alle modalità stabiliti con il Decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della salute, di cui all'articolo 10, comma 1, del medesimo decreto legislativo.

ART. 10

AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

1. L'appalto è aggiudicato a favore del soggetto che presenta l'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 108, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 36/2023, secondo i criteri di cui agli allegati che fanno parte integrante del presente capitolato (Allegati 1-ter), tenendo conto della stima dei costi medi di riferimento dei servizi di accoglienza di cui all'Allegato B.

ART. 11

DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO DELL'APPALTO ALL'ESITO DELL'AGGIUDICAZIONE ED IN SEDE DI STIPULA DEL CONTRATTO

1. L'importo massimo annuale del contratto d'appalto è determinato all'esito dell'aggiudicazione ed in sede di stipula del contratto, moltiplicando, per il numero dei posti di accoglienza indicati nel medesimo contratto e per 366 giorni, la sommatoria delle singole voci di costo a base d'asta e delle ulteriori voci di costo non suscettibili di ribasso per come indicate dall'Allegato B con riferimento a ciascuna tipologia di centro e struttura oggetto del presente schema di capitolato e con riferimento ai singoli lotti prestazionali in caso di procedure di gara così articolate.
2. L'aggiudicatario prende atto che l'importo di cui al comma 1 è da intendersi quale massimale di spesa annuo e non rappresenta in alcun modo un impegno all'acquisto dei servizi e delle forniture per il loro intero ammontare.
3. All'importo di ciascun lotto come sopra determinato si aggiungono gli oneri di sicurezza di natura interferenziale.

ART. 12

GARANZIA DEFINITIVA

Gli aggiudicatari, ai fini della sottoscrizione del contratto, sono tenuti a prestare le garanzie definitive previste dagli allegati disciplinari di gara, in conformità all'articolo 117 del D.lgs. n. 36/2023.

ART. 13

EVENTUALI MODIFICHE DEI CONTRATTI

1. La Struttura Affari di Prefettura, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 36/2023, si riserva di richiedere all'Ente gestore le seguenti variazioni delle prestazioni contrattuali:

A. ferma restando l'applicazione dell'art. 15 con riferimento agli eventuali casi di sospensione del contratto, un aumento o una diminuzione dei posti di accoglienza e delle connesse prestazioni contrattuali in funzione dell'andamento dei flussi migratori, nel limite massimo del 100% dell'importo iniziale dell'affidamento, eventualmente anche mediante l'utilizzo di autonome strutture aggiuntive e nel rispetto dei limiti di capienza derivanti dall'applicazione della normativa vigente. Di conseguenza l'ente gestore, al fine di garantire le stesse caratteristiche quantitative e qualitative dei servizi e delle forniture oggetto dell'appalto, adegua le risorse del personale e strumentali alle nuove esigenze, rispettando, in proporzione al numero dei posti attivati presso ciascuna struttura, le specifiche tecniche allegate al presente capitolato nonché il monte ore minimo dei servizi, giornalieri e settimanali, indicati nelle colonne della tabella di cui all'Allegato

A per ciascuna tipologia di centro. In relazione al numero complessivo dei posti di accoglienza risultanti all'esito dell'aumento o dalla diminuzione, l'aggiudicatario ha diritto al pagamento delle prestazioni erogate secondo i seguenti criteri applicativi:

a.1) qualora l'aumento o la diminuzione dei posti **non comporti l'apertura di nuove strutture** di cui all'art. 1 e dette variazioni restino contenute **nei limiti della soglia dimensionale originaria stabilita nel contratto stipulato e nei presupposti atti di gara**, l'aggiudicatario avrà diritto a percepire il **corrispettivo pro-die/pro-capite indicato nel medesimo contratto**, all'esito del ribasso offerto;

a.2) qualora l'aumento o la diminuzione dei posti **non comporti l'apertura di nuove strutture** di cui all'art. 1 ma dette variazioni comportino un **mutamento della capienza** del centro oltre la soglia dimensionale originaria stabilita nel contratto stipulato e nei presupposti atti di gara, l'aggiudicatario avrà diritto, **per tutti gli ospiti accolti**, alla liquidazione del **corrispettivo pro-die/pro-capite previsto dall'Allegato B** con riferimento alla mutata capienza del centro;

a.3) qualora l'aumento dei posti renda necessaria **l'apertura di nuove ed autonome strutture** di cui all'art. 1 e la nuova struttura attivata, autonomamente considerata, abbia una capacità ricettiva ricompresa **nella stessa soglia dimensionale** stabilita nel contratto stipulato e nei presupposti atti di gara, l'aggiudicatario avrà diritto a percepire il **corrispettivo indicato nel medesimo contratto**, all'esito del ribasso offerto;

a.4) qualora l'aumento dei posti renda necessaria **l'apertura di nuove ed autonome strutture** di cui all'art. 1, e la nuova struttura attivata, autonomamente considerata, abbia una capacità ricettiva ricompresa in una **soglia dimensionale diversa** da quella stabilita nel contratto stipulato e nei presupposti atti di gara, l'aggiudicatario avrà diritto alla liquidazione del **corrispettivo pro-die/pro-capite previsto dall'Allegato B** con riferimento alla capacità ricettiva della nuova struttura;

B. in relazione a tutti posti di accoglienza, compresi quelli derivanti dall'aumento o dalla diminuzione di cui alla precedente lettera a), un incremento di tutti i servizi e forniture, anche in termini di ore del personale, per come previsti dal presente schema di capitolato, dalle allegate specifiche tecniche e dall'Allegato A. Tale incremento può operare unitamente a quelli previsti dalla precedente lettera a) e, salvo i casi previsti dell'art. 120, comma 1, lettere b) e c), del D.lgs. n. 36/2023, non può comunque superare il limite economico del 100% dell'importo iniziale del contratto;

2. Il prezzo giornaliero unitario pro-die/pro-capite indicato in contratto può essere modificato, in aumento o in diminuzione, al ricorrere di condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo di esecuzione delle prestazioni appaltate nonché sulla base delle seguenti ulteriori condizioni:

- a) fatto salvo quanto previsto dalla lettera g) con riferimento al costo del personale, la modifica di prezzi può essere operata tenendo conto della differenza tra gli indici dei costi di esecuzione rilevati dall'Istat al momento del pagamento del corrispettivo e quelli corrispondenti al mese/anno di sottoscrizione del contratto. A tal fine si tiene conto degli Indici Istat di cui all'art. 60 comma 3, lett. b) e comma 4 del D.lgs. n. 36/2023;
- b) la modifica del prezzo può essere operata se dal raffronto degli indici indicati alla precedente lettera b) i costi di esecuzione contratto sottoscritto risultino aumentati o diminuiti in misura superiore al 5% dell'importo complessivo del medesimo contratto;
- c) la modifica dei prezzi può operare nella misura massima dell'80% della variazione dei costi;
- d) la revisione in aumento deve essere richiesta a cura dell'aggiudicatario-Ente gestore a mezzo *pec*, mentre quella in diminuzione deve essere comunicata dal RUP. L'Ente gestore, a corredo della richiesta di revisione dei prezzi, deve produrre la documentazione atta a comprovare l'aumento dei costi di gestione in misura superiore al valore della franchigia anzidetta del 5% (a titolo esemplificativo: quadro economico dell'appalto, nuovi contratti di sub-fornitura e appalto modificativi dei prezzi originariamente convenuti con fornitori e subappaltatori, fatture pagate per l'approvvigionamento di beni e servizi, etc). La compensazione per i maggiori costi sostenuti non ha effetti retroattivi;
- e) sulla richiesta avanzata dall'Ente gestore la Struttura Affari di Prefettura si pronuncia entro 60 (sessanta) giorni con provvedimento motivato;
- f) in caso di accoglimento della richiesta dell'Ente gestore, la Struttura Affari di Prefettura riconosce la revisione del prezzo con decorrenza dal giorno di presentazione della richiesta medesima, qualora accerti che da quella data era effettivamente maturato l'incremento degli oneri di gestione, alle condizioni indicate nei punti che precedono;
- g) con riferimento alla componente di costo medio di riferimento del personale di cui all'Allegato B, la revisione del prezzo di aggiudicazione potrà essere operata solo nel caso di variazioni delle tariffe orarie conseguenti ad intervenute modifiche del trattamento economico stabilito dal CCNL applicato per l'esecuzione dell'appalto; anche per tale revisione operano le condizioni ed i limiti indicati alle lettere a), c) d), e), f), che precedono.

3. Oltre a quanto previsto nei commi precedenti la Struttura Affari di Prefettura può procedere a modificare il contratto, anche nei seguenti casi:

- a. al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 120, comma 5 del D.lgs. n. 36/2023;
- b. al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 120 comma 3 del D.lgs. n. 36/2023. Tali modifiche sono soggette alle comunicazioni previste dall'art. 120, comma 15 del D.lgs. n. 36/2023 e dall'art. 5 comma 11 dell'Allegato II.14 del predetto decreto legislativo.

ART. 14

DURATA DELL'APPALTO E OPZIONE DI RINNOVO

1. La durata dell'appalto è di 24 mesi prorogabili per un periodo non superiore ad ulteriori 12 mesi.
2. In caso di proroga, la Struttura Affari di Prefettura procederà a stipulare un nuovo contratto di appalto alle medesime condizioni del precedente, fatte salve eventuali modifiche di cui all'art. 13, tenuto conto delle presenze effettive al momento della medesima proroga nonché del fabbisogno stimato in base all'andamento dei flussi.
3. La Struttura Affari di Prefettura comunicherà all'aggiudicatario la volontà di procedere alla proroga del contratto d'appalto mediante posta elettronica certificata almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto originario.

ART. 15

SOSPENSIONE DEGLI EFFETTI DEL CONTRATTO

1. Per ragioni di necessità o di pubblico interesse o nel caso di riduzione per un periodo di almeno 60 giorni delle presenze all'interno del centro in misura superiore al 50% della capienza massima teorica, la Struttura Affari di Prefettura ha facoltà di chiedere la sospensione degli effetti del contratto, previa comunicazione agli aggiudicatari.
2. La sospensione ha effetto dal trentesimo giorno dalla comunicazione di cui al precedente periodo e comporta la liquidazione all'aggiudicatario del corrispettivo fino ad allora maturato. La medesima sospensione comporta inoltre la corresponsione di un indennizzo pari al 30% del valore dei beni deperibili acquistati prima della comunicazione della sospensione, comprovati da documenti fiscali.
3. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause di sospensione, la Struttura Affari di Prefettura, ove ne ricorrano i presupposti, ne dispone la ripresa dell'esecuzione con un preavviso di almeno giorni 15, e indica il nuovo termine contrattuale. L'aggiudicatario provvede alla ripresa dell'esecuzione del contratto e in caso di inadempimento la Struttura Affari di Prefettura può chiedere la risoluzione ai sensi del successivo articolo 22.
4. Nei casi di cui al comma 1, qualora a seguito della sospensione non sussistono più le condizioni per la prosecuzione del rapporto contrattuale, la Struttura Affari di Prefettura procede al recesso ai sensi del successivo articolo 27.
5. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'art. 121 del D.lgs. n. 36/2023 nonché le ulteriori, vigenti norme sulla sospensione degli appalti pubblici di servizi e forniture, in quanto compatibili.

ART. 16

SUBAPPALTO

1. Al fine di assicurare un organico ed efficace controllo della corretta esecuzione dei principali servizi alla persona previsti dal presente capitolato, nonché del rispetto dei sottesi diritti

fondamentali facenti capo ai migranti e al personale complessivamente impiegato nell'esecuzione dell'appalto, l'aggiudicatario è tenuto ad eseguire in via esclusiva le seguenti prestazioni:

- servizi di gestione amministrativa (art. 2, lett. A);
- servizi di assistenza generica alla persona (art. 2, lett. B), nonché dei servizi di trasporto e accompagnamento di cui all'art. 2, lett. B), n. 5, punti a), b) e c), e n. 6;
- servizio di consegna dei pasti ai migranti, fermo restando che la preventiva preparazione/fornitura nei centri potrà essere eseguita dal subappaltatore.

2. Per l'esecuzione delle prestazioni subappaltabili di cui al precedente comma, si applicano le disposizioni dell'art. 119 del D.lgs. n. 36/2023 nonché le ulteriori, vigenti norme in materia di subappalto di servizi e forniture, in quanto compatibili.

ART. 17

OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO NELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. L'ente gestore e gli aggiudicatari dei servizi prestazionali si impegnano ad eseguire le prestazioni oggetto del contratto alle condizioni e modalità stabilite nel capitolato e nella offerta tecnica ove migliorativa, garantendo la continuità dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.
2. L'ente gestore, gli aggiudicatari ed il personale impiegato operano nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 1, comma 5.
3. Gli aggiudicatari, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, assumono in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni degli stessi aggiudicatari, dell'Amministrazione o di terzi, manlevando e mantenendo indenne l'Amministrazione dell'interno da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultima in ragione di inadempimenti direttamente e indirettamente connessi all'esecuzione dell'appalto. A tale ultimo fine, gli aggiudicatari ed il proprio personale, nell'esecuzione delle prestazioni affidate, sono costantemente obbligati a vigilare e adottare ogni utile iniziativa affinché i migranti ospitati nei centri e nelle strutture di cui al presente schema di capitolato, rispettino i relativi obblighi di comportamento così come espressamente indicati nei regolamenti di cui all'art. 2, lett. B), n. 2.
4. A pena di risoluzione del contratto, gli aggiudicatari ed il proprio personale, per le conseguenti determinazioni di competenza, comunicano alla Struttura Affari di Prefettura e ai locali Uffici di pubblica sicurezza ogni condotta nonché ogni ulteriore fatto di natura dolosa e/o colposa commesso con violenza sulle persone e/o sulle cose presenti nei centri. Detta comunicazione deve essere effettuata nell'immediatezza dei fatti, mediante relazione scritta, corredata dalla possibile documentazione di supporto, anche video-fotografica; contestualmente, sempre a pena di risoluzione del contratto, il personale dell'ente gestore operante nei centri e nelle strutture deve comunicare i predetti fatti e condotte mediante contatto telefonico al numero 112 (Numero Unico Europeo per le Emergenze – NUEE -) al fine di assicurare i tempestivi interventi e provvedimenti del caso.

ART. 18

IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

1. Il direttore dell'esecuzione è nominato dal Presidente della Regione nell'esercizio delle attribuzioni prefettizie ed è responsabile del coordinamento, della direzione, delle verifiche e del controllo tecnico-contabile sull'esecuzione del contratto. In particolare, nel rispetto delle disposizioni di servizio del responsabile unico del procedimento, impartisce agli aggiudicatari le indicazioni necessarie per la regolare esecuzione delle prestazioni nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali.

In particolare, il direttore dell'esecuzione:

- a) dà avvio all'esecuzione della prestazione sulla base delle disposizioni del RUP;
- b) nei casi previsti dall'articolo, 17 comma 8 e 9 del D.lgs. n. 36/2023 ordina l'avvio dell'esecuzione del contratto in via di urgenza;
- c) verifica la presenza sul luogo dell'esecuzione del contratto delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, che non sono subappaltatori e controlla che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidate, nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato;
- d) fornisce al RUP l'ausilio necessario per gli accertamenti in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 120 del D.lgs. n. 36/2023 in tema di modifica dei contratti in corso di esecuzione;
- e) propone al RUP le modifiche nonché le varianti dei contratti in corso di esecuzione ai sensi dell'art. 120 del D.lgs. n. 36/2023;
- f) ordina la sospensione dell'esecuzione ai sensi dell'art. 121 del D.lgs. n. 36/2023.
- g) procede alla redazione del verbale di ripresa dell'esecuzione del contratto;
- h) adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose nel caso di sinistri nel corso dell'esecuzione e compila una relazione nella quale descrive il fatto e le presumibili cause;
- i) provvede al controllo della spesa legata all'esecuzione del servizio o della fornitura e accerta la prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali;
- j) segnala tempestivamente al RUP eventuali ritardi, disfunzioni o inadempimenti rispetto alle prescrizioni contrattuali, anche al fine dell'applicazione da parte del RUP delle penali inserite nel contratto ovvero della risoluzione dello stesso per inadempimento;
- k) elabora il certificato di ultimazione delle prestazioni.

2. Per i compiti e le funzioni del direttore dell'esecuzione trovano altresì applicazione le disposizioni dell'articolo 114 comma 1 e comma da 7 a 10 del D.lgs. n. 36/2023 nonché, per quanto compatibili, le disposizioni di cui al Capo II, dell'Allegato II.14 al predetto decreto legislativo.

ART. 19

SISTEMA DEI CONTROLLI

1. Al fine di assicurare la regolare esecuzione del contratto ed il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, la Struttura Affari di Prefettura, secondo le linee di indirizzo fornite dal Ministero dell'interno, svolge controlli periodici dei centri, anche avvalendosi di nuclei ispettivi costituiti mediante la collaborazione di organismi, enti ed istituzioni pubbliche presenti sul territorio.
2. Il Ministero dell'Interno, nella sua funzione di indirizzo, coordinamento e supporto, fornisce le linee di indirizzo per l'esercizio dell'attività di controllo, svolge ricognizioni periodiche dei controlli svolti sul territorio e dispone lo svolgimento di verifiche dei centri, anche mediante proprio personale.
3. I controlli dei centri sono svolti senza preavviso e sono rivolti a verificare il rispetto delle modalità di erogazione dei servizi, nonché la congruità qualitativa e quantitativa dei beni forniti e dei servizi erogati, rispetto alle specifiche tecniche.
4. L'attività di controllo è finalizzata a verificare la regolarità della gestione del centro e delle prestazioni oggetto dell'appalto con particolare riguardo:
 - a) alla registrazione delle presenze mediante sistemi di rilevazione automatica ovvero registri cartacei;
 - b) all'adeguatezza delle condizioni igienico-sanitarie e abitative, secondo quanto indicato dall'art. 9 commi 3 e 4;
 - c) all'erogazione dei servizi ed alla fornitura dei beni, comprovata da sistemi di tracciabilità anche mediante la firma degli stranieri all'atto della consegna dei beni;
 - d) al personale impiegato, con riferimento al numero di ore di servizio svolte presso il centro sulla base dei turni di lavoro stabiliti, attestato mediante foglio firma ovvero sistema di rilevazione automatica, nonché alle qualifiche professionali richieste;
 - e) all'efficacia e alla qualità dei servizi di assistenza generica alla persona, nonché all'adeguatezza dei servizi destinati ai soggetti portatori di esigenze particolari e ai minori;
 - f) all'effettiva accessibilità e fruibilità dei servizi, anche con riferimento alla necessità di rendere costantemente adeguati i servizi oggetto del contratto, in termini di risorse umane e strumentali e alle esigenze contingenti del centro.
5. All'esito dei controlli, in presenza di elementi di difformità rispetto a quanto previsto nel contratto, il direttore dell'esecuzione procede alla contestazione delle violazioni all'aggiudicatario, secondo le modalità previste dall'articolo 21.
6. Restano fermi gli obblighi di verifica della regolarità della documentazione prodotta dall'aggiudicatario al fine del pagamento delle prestazioni rese, ai sensi del decreto interministeriale Interno – Economia e Finanze del 18 ottobre 2017.

ART. 20

OBBLIGHI DI COLLABORAZIONE DELL'AGGIUDICATARIO NELLO SVOLGIMENTO DEI CONTROLLI

1. L'aggiudicatario assicura la collaborazione necessaria per lo svolgimento dell'attività di controllo, anche garantendo la presenza, presso il centro, della documentazione necessaria ai fini

della verifica della effettiva erogazione dei servizi e della fornitura dei beni nella misura prevista nelle specifiche tecniche, della presenza del personale in base alla turnazione prestabilita, del numero degli ospiti presenti nella struttura.

2. Al fine di assicurare l'efficacia dei controlli, l'aggiudicatario garantisce la tracciabilità dei beni e dei servizi erogati. L'aggiudicatario trasmette inoltre alla Struttura Affari di Prefettura una relazione mensile in cui sono indicati i beni ed i singoli servizi erogati nel centro, comprese le prestazioni in favore delle persone portatrici di esigenze particolari, il numero degli operatori, il numero di ore e gli orari di lavoro svolto nel centro per ogni tipologia di servizio, nonché i costi del personale, il numero delle prestazioni sanitarie effettuate e delle urgenze.

ART. 21

PENALI

1. La Struttura Affari di Prefettura, in caso di mancate o inesatte esecuzioni delle prestazioni oggetto del contratto, rilevate in sede di controllo, applica una penale variabile, a seconda della gravità, tra il 5 per mille e il 5 per cento dell'importo contrattuale mensile, IVA ed oneri della sicurezza esclusi, per ogni inadempimento riscontrato, fatto salvo il risarcimento per l'ulteriore danno, ai sensi dell'articolo 1382 del codice civile.

2. Entro il predetto limite, in caso di accertata omissione dei servizi di assistenza generica e sanitaria descritti nell'art. 2, lett. B, da n. 1 a n. 6, e lett. C, richiesti nella misura stabilita dalla Tabella di cui all'Allegato A, è applicata, una penale commisurata alle prestazioni omesse e ai costi orari medi del lavoro indicati nelle Tabelle approvate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali per il CCNL indicato al precedente art. 5 comma 2, avuto riguardo al livello di inquadramento corrispondente alla figura professionale non impiegata.

3. Il direttore dell'esecuzione del contratto contesta, per iscritto, nelle ipotesi di cui ai precedenti commi 1 e 2, gli inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali all'aggiudicatario, che può presentare le proprie deduzioni nel termine massimo di cinque giorni lavorativi dalla contestazione. L'Amministrazione applica la penale di cui ai commi 1 e 2 se ritiene non fondate le deduzioni, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine.

4. La Struttura Affari di Prefettura, nel caso di cui al comma 3, provvede a recuperare l'importo in sede di liquidazione delle relative fatture, ovvero in alternativa ad incamerare la cauzione per la quota parte relativa all'importo della penale.

ART. 22

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Ferme restando le ipotesi, le modalità e le conseguenze della risoluzione del contratto previste dall'art. 121 del D.lgs. n. 36/2023, costituiscono clausola risolutiva espressa ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile:

- a) la sospensione del servizio senza giustificato motivo;
- b) la violazione dei diritti fondamentali della persona, di cui all'art. 1, comma 9, del presente capitolato;
- c) l'aver consentito l'ingresso nel centro di persone non autorizzate dalla Struttura Affari di Prefettura e/o favorito l'allontanamento ingiustificato degli stranieri;
- d) l'omessa segnalazione di fatti e circostanze, anche indipendenti dalla propria volontà, dai quali siano derivati danni alle persone o ingenti danni alla struttura o alle attrezzature, nonché l'inadempimento delle obbligazioni previste dall'art. 17, comma 2, 3 e 4;
- e) la mancata sostituzione degli immobili nell'ipotesi di cui all'art. 9, comma 3, ultimo periodo;
- f) l'applicazione di penali di cui all'articolo 21 per un ammontare complessivo superiore al 20%, su base annuale, del valore dell'importo contrattuale mensile;
- g) l'inosservanza degli obblighi di cui all'articolo 20 del presente capitolato;
- h) il mancato rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione del Patto di integrità;
- i) l'inadempimento agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136, e successive modifiche ed integrazioni;
- j) la perdita in capo all'aggiudicatario dei requisiti soggettivi richiesti dall'articolo 95 del D.lgs. n. 36/2023 che non consentono la prosecuzione ed il regolare svolgimento dell'appalto.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, su proposta del RUP, il contratto è risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione della Struttura Affari di Prefettura, in forma di lettera raccomandata o tramite PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva. La Struttura Affari di Prefettura ha la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'aggiudicatario. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

3. La Struttura Affari di Prefettura, in caso di risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo, 124 comma 1 del D.lgs. n. 36/2023, si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell'appalto. Ai sensi dell'art. 124 comma 2, primo periodo del D.lgs. n. 36/2023, l'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

4. In deroga a quanto previsto dal comma precedente e conformemente all'art. 124, comma 3 del D.lgs. n. 36/2023, si applica l'articolo 216, comma 1 e 2 del medesimo D.lgs. n. 36/2023 qualora la risoluzione riguardi un appalto di importo pari o superiore ad un milione di euro.

ART. 23

ESECUZIONE IN DANNO

1. Nel caso in cui l'aggiudicatario non esegue le prestazioni anche dopo l'assegnazione di un termine di adempimento commisurato alle esigenze, la Struttura Affari di Prefettura può procedere direttamente, previa comunicazione della risoluzione del contratto, all'esecuzione delle prestazioni utilizzando, la propria organizzazione o quella di terzi. I maggiori oneri eventualmente sostenuti dalla Struttura Affari di Prefettura sono a totale carico dell'aggiudicatario.

2. Nell'ipotesi di cui al precedente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'art. 122, comma 4 del D.lgs. n. 36/2023 nonché le ulteriori, vigenti disposizioni di legge in materia, per quanto compatibili.

ART. 24

CORRISPETTIVI

1. Conformemente a quanto indicato nell'Allegato B, il calcolo del corrispettivo è effettuato secondo i criteri di seguito indicati:

- per i servizi di cui all'art. 2 lettere A), B) e C), sulla base del numero delle giornate di effettiva presenza degli ospiti risultanti dal registro delle presenze sottoscritto mensilmente dal direttore del centro in conformità alle risultanze del sistema di rilevazione automatica delle presenze ovvero del registro delle presenze cartaceo preventivamente vidimato dalla Struttura Affari di Prefettura, fatto salvo quanto previsto nel caso di ricoveri ospedalieri dalle specifiche tecniche allegate. Si terrà conto, inoltre, del giorno di ingresso e di dimissione dal centro;
- al corrispettivo calcolato in applicazione del precedente periodo, sulla base di apposita e separata rendicontazione presentata dall'ente gestore, si aggiunge il corrispettivo ed il rimborso dei costi riferiti alle seguenti prestazioni erogate a beneficio dei migranti: **(i)** fornitura del kit di primo ingresso (vestiario); **(ii)** fornitura *una tantum* della scheda telefonica; **(iii)** fornitura giornaliera del *pocket money*; **(iv)** fornitura eventuale di farmaci e altre prestazioni sanitarie, (es. visite specialistiche, protesi non previste dal SSN spese connesse allo svolgimento di terapie) nel limite massimo di 500,00 euro all'anno per ciascun posto di accoglienza previsto dal contratto ed indipendentemente dal relativo turnover; **(v)** conformemente a quanto indicato nelle specifiche tecniche di cui agli allegati 1-bis e 2-bis e nelle corrispondenti Tabelle di cui all'Allegato A con riferimento alla gestione dei centri costituiti da singole unità abitative con organizzazione dei servizi in rete sino a un massimo di 50 posti complessivi, l'intervento del medico a chiamata per visite di primo ingresso e primo soccorso nei limiti del monte ore annuale di 200 ore all'anno (ovvero 4 ore all'anno per migrante per un massimo di 50 posti) nonché l'eventuale intervento a chiamata, per un massimo di 4 ore giornaliere, del medico ordinariamente impiegato in reperibilità ai sensi dell'art. 58 del contratto collettivo nazionale e territoriale per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo, oppure ai sensi del diverso contratto collettivo nazionale e territoriale indicato e verificato in sede di gara conformemente all'articolo 11 comma 3 e 4 del D.lgs. n. 36/2023. Per la determinazione del corrispettivo riferito alle prestazioni di cui al precedente periodo, si tiene conto della previsione

del citato articolo 58 comma 4, secondo cui l'intervento a chiamata costituisce lavoro straordinario la cui retribuzione si aggiunge all'indennità oraria lorda di reperibilità comunque corrisposta e che rimane pertanto inclusa nel corrispettivo di cui al primo punto del presente comma, costituendo elemento di costo del personale indicato nella corrispondente voce di spesa riportata nelle tabelle contenute nell'Allegato B; **(viii)** con riferimento alla gestione dei centri di cui all'art. 1, comma 1 lett. a), eventuale intervento a chiamata, entro un massimo di 8 ore giornaliere, degli operatori notturni ordinariamente impiegati in reperibilità, ai sensi dell'art. 58 del contratto collettivo nazionale e territoriale per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo, oppure ai sensi del diverso contratto collettivo nazionale e territoriale indicato e verificato in sede di gara conformemente all'articolo 11 comma 3 e 4 del D.lgs. n. 36/2023. Per la determinazione del corrispettivo riferito a quest'ultima prestazione, si tiene conto della previsione del citato articolo 58 comma 4, secondo cui l'intervento a chiamata costituisce lavoro straordinario la cui retribuzione si aggiunge all'indennità oraria lorda di reperibilità comunque corrisposta e che rimane pertanto inclusa nel corrispettivo di cui al primo punto del presente comma, costituendo elemento di costo del personale indicato nella corrispondente voce di spesa riportata nelle tabelle di cui all'Allegato B.

Conformemente a quanto indicato nell'Allegato B, resta inteso che alla liquidazione dei corrispettivi e al rimborso dei costi per le prestazioni elencate nel presente comma può aggiungersi, in corso di esecuzione del contratto, il rimborso dei costi vivi documentati relativi agli eventuali servizi di trasporto di cui all'art. 2, lett. B), n. 5, punti a), b), e c), e n. 6.

2. Nell'ipotesi di mancato esercizio della facoltà di sospensione del contratto a norma dell'art. 15 comma 7, spetta, all'Ente gestore, oltre al corrispettivo per le effettive presenze, anche il rimborso dei costi fissi, debitamente comprovati, relativi alla locazione, alla quota fissa delle utenze a carico dell'Ente, al personale ritenuto necessario ai fini di un'adeguata gestione del centro ed entro i limiti strettamente necessari a garantire l'equilibrio economico-finanziario dell'appalto. La somma dei corrispettivi e dei rimborsi non può essere maggiore o uguale al 50 % dell'importo del contratto. Il rimborso dei costi fissi, indicati al primo periodo del presente comma, è escluso nel caso in cui la riduzione dei posti disponibili sia conseguente al verificarsi di danneggiamenti o eventi direttamente o indirettamente derivanti dall'inadempimento degli obblighi contrattuali posti in capo all'Ente gestore.

ART. 25

FATTURAZIONE E PAGAMENTI

1. Il corrispettivo contrattuale, che non può essere oggetto di anticipazione ai sensi del comma 12, dovrà essere fatturato in rate mensili posticipate, nel rispetto delle previsioni di cui ai successivi commi.

2. Le fatture sono emesse e liquidate secondo i termini e le condizioni di cui ai successivi commi 3, 4 e 5, dovranno essere elettroniche e riportare il codice identificativo gare (CIG) della procedura di appalto e tutti i riferimenti bancari per il pagamento, dettagliati secondo le

codificazioni IBAN, dovranno, inoltre, essere conformi al regime dello *split payment* previsto dall'articolo 1, comma 629, lett. b) della legge n. 190/2014.

3. Gli aggiudicatari o l'ente gestore in caso di lotto unico trasmettono alla Struttura Affari di Prefettura, con cadenza bimestrale, a corredo delle fatture le relazioni di tutte le attività svolte nel corso dei mesi di riferimento.

4. Ai fini della emissione e della liquidazione delle fatture, e per l'applicazione del relativo procedimento previsto dal comma 5, l'appaltatore trasmette mensilmente un prospetto di pagamento in cui sono riportate, in relazione al precedente mese di attività, gli importi maturati a titolo di corrispettivo e di rimborso delle diverse tipologie di servizi e forniture previsti dagli articoli 2, 3 e 4 del presente capitolato. Inoltre, a corredo di tale prospetto di pagamento ed in conformità al decreto interministeriale Interno – Economia e Finanze 18 ottobre 2017, a corredo delle fatture:

a) l'ente gestore, trasmette la documentazione di seguito indicata:

- il registro delle presenze degli ospiti;
- il rendiconto dei beni forniti e del kit di primo ingresso firmato dall'ente gestore con indicazione di nome e cognome dei beneficiari e della data dell'erogazione unitamente a copia delle ricevute firmate dallo straniero;
- la copia delle ricevute firmate dallo straniero dei beni allo stesso consegnati;
- la copia del registro del *pocket money* timbrato e firmato dall'ente gestore recante i nominativi e le firme degli ospiti, la data dell'erogazione e l'importo erogato;
- il rendiconto delle derrate alimentari, dei relativi utensili e materiali, dei prodotti per la pulizia delle stoviglie e degli ambienti, nonché dei prodotti forniti per il lavaggio degli indumenti, nel caso di centri costituiti da singole unità abitative.

b) l'aggiudicatario trasmette il rendiconto dei pasti ordinati e consegnati.

c) l'aggiudicatario trasmette la copia del registro ove vengono annotate quotidianamente le prestazioni effettuate.

d) l'aggiudicatario trasmettono inoltre:

- il rendiconto dei costi sostenuti e, ove richiesta dalla Struttura Affari di Prefettura, una motivata relazione circa la congruità dei medesimi costi in rapporto all'offerta presentata in gara e alle sottese esigenze di sostenibilità economica e corretta esecuzione delle prestazioni affidate.
- la copia dei contratti di lavoro del personale dipendente subordinato o professionista impiegato nel servizio;
- i fogli firma mensile di tutti i dipendenti impiegati e copie delle relative buste paga;
- l'elenco dei fornitori impiegati per l'esecuzione del servizio;

- le fatture relative agli oneri sostenuti per gli eventuali contratti di subappalto e per i contratti con fornitori.

5. Ai sensi dell'articolo 125, comma 2, 3, 4, 5 e 6, del D.lgs. n. 36/2023, in combinato disposto con l'art. 36, comma 3, dell'Allegato II.14 al medesimo D.lgs. n. 36/2023, nonché dell'articolo 4, comma 2 e 6, del D.lgs. n. 231/2002, al fine di consentire una puntuale attestazione di regolarità delle diverse tipologie di prestazioni contrattuali erogate a beneficio di tutti migranti presenti nei centri e nelle strutture di cui all'art. 1, trova applicazione il procedimento di seguito previsto, con i relativi termini massimi, per la tempestiva liquidazione delle singole rate di acconto da fatturare in relazione al precedente e decorso mese di attività:

- entro il termine massimo di 60 giorni decorrente della trasmissione del prospetto di pagamento e dell'annessa documentazione giustificativa di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo, il direttore dell'esecuzione opera esaustivamente il relativo controllo di regolarità e attesta il raggiungimento delle sottese condizioni contrattuali. In mancanza, tale raggiungimento è comunicato dall'appaltatore. Contestualmente all'esito della propria positiva attestazione, oppure contestualmente al ricevimento della comunicazione dell'esecutore, il direttore dell'esecuzione, adotta apposito atto in cui indica, per le diverse tipologie di prestazioni previste dagli articoli 2, 3 e 4 del presente capitolato, lo stato di avanzamento dei servizi e delle forniture regolarmente eseguiti, con il relativo importo liquidabile e la mensilità di riferimento. Salvo quanto previsto dal successivo periodo, quest'ultimo atto è immediatamente trasmesso dal direttore dell'esecuzione al RUP;

- in caso di difformità tra le valutazioni del direttore dell'esecuzione e quelle dell'appaltatore in merito al raggiungimento delle condizioni contrattuali per l'adozione del citato stato di avanzamento, il direttore dell'esecuzione, a seguito di tempestivo contraddittorio con l'esecutore, ed entro il predetto termine di 60 giorni decorrente dalla completa acquisizione della documentazione prevista dai commi 3 e 4, archivia la comunicazione di cui al precedente periodo oppure adotta lo stato di avanzamento e lo trasmette immediatamente al RUP il quale, contestualmente o entro il termine massimo di sette giorni, emette il certificato di pagamento relativo alla singola rata di acconto;

- Il RUP, previa verifica della regolarità contributiva dell'esecutore e dei subappaltatori nonché delle verifiche di cui all'articolo 48 bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008, n. 40, invia il certificato di pagamento al competente Ufficio della Stazione appaltante che, ai sensi dell'art. 125 comma 2 del D.lgs. n. 36/2023, procede al pagamento entro il termine massimo di 30 giorni decorrente dall'adozione del citato stato di avanzamento da parte del direttore dell'esecuzione;

- l'appaltatore emette fattura al momento dell'adozione del certificato di pagamento. L'ingiustificato ritardo nell'emissione dei certificati di pagamento può costituire motivo di valutazione del RUP ai fini della corresponsione dell'incentivo ai sensi dell'articolo 45 del D.lgs. n. 36/2023. In ogni caso, l'appaltatore può emettere fattura al momento dell'adozione dello stato di

avanzamento. L'emissione della fattura da parte dell'esecutore non è comunque subordinata al rilascio del certificato di pagamento da parte del RUP.

6. Ai sensi dell'art. 125 comma 7 del D.lgs. n. 36/2023, il RUP rilascia il certificato di pagamento relativo alla rata di saldo entro un termine non superiore a sette giorni dall'emissione, nei termini e alle condizioni indicate al precedente comma 5, del conclusivo certificato di verifica di conformità previsto dell'art. 116 del D.lgs. n. 36/2023. Il pagamento della fattura emessa in relazione alla medesima rata di saldo è effettuato entro il termine massimo di trenta giorni decorrenti dall'esito positivo della verifica di conformità.

7. I pagamenti saranno effettuati con modalità tracciabili ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni, mediante accredito su conto corrente dedicato.

8. In caso di irregolare presentazione della fattura da parte dell'aggiudicatario, il pagamento è sospeso dalla data della relativa contestazione da parte della Struttura Affari di Prefettura.

9. In caso di ritardato pagamento, resta fermo quanto previsto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e successive modifiche ed integrazioni.

10. L'aggiudicatario non può opporre eccezione all'Amministrazione, né ha titolo a risarcimento del danno, né ad alcuna pretesa, per gli eventuali ritardi o sospensioni dei pagamenti connessi: alle operazioni di verifica e/o ad eventuali esiti negativi dei controlli risultanti dal DURC; alle verifiche fiscali da parte dei competenti organismi di controllo pubblici; alla necessità di rispettare le condizioni contrattuali e di legge indicate nel presente articolo per l'emissione delle fatture e l'effettuazione dei correlati pagamenti nonché le condizioni poste dalle norme di contabilità di Stato; ad altre circostanze esterne indipendenti dalla volontà dell'Amministrazione.

11. Se l'appalto è realizzato da più soggetti raggruppati temporaneamente (RTI), la Struttura Affari di Prefettura procede al pagamento delle fatture emesse dalla mandataria/capogruppo, che deve indicare in modo dettagliato le attività e la misura delle stesse realizzate dai singoli componenti del raggruppamento.

12. Ai sensi dell'art. 33 dell'allegato II.14 al D.lgs. n. 36/2023, non è applicabile la disciplina prevista dall'articolo 125 del predetto decreto legislativo relativa all'anticipazione dei corrispettivi.

ART. 26

OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. L'appaltatore, i subappaltatori e i subcontraenti devono comunicare alla Struttura Affari di Prefettura gli estremi identificativi del conto corrente dedicato o dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in

operazioni finanziarie relative a una commessa pubblica. Tali soggetti devono, altresì, comunicare, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni dei dati forniti in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni, la Struttura Affari di Prefettura sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interessi legali e di mora.

2. Tutti i flussi finanziari relativi all'appalto per i pagamenti a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei subcontraenti o, comunque, dei soggetti che prestano servizi in relazione all'appalto devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità. Tali pagamenti devono avvenire, in ogni caso, utilizzando i conti correnti dedicati di cui al precedente comma 1.

3. I pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi, rientranti tra le spese generali, nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'appalto.

4. Ogni pagamento di cui al comma 2 deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG relativo all'appalto.

5. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, anche in relazione ai rapporti contrattuali con eventuali subappaltatori o subcontraenti, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della legge 13 agosto 2010, n. 136, nonché dell'articolo 22 del contratto e dell'articolo 22 del presente capitolato.

6. Le clausole aventi a oggetto gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 devono essere riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'appalto. In assenza di tali clausole, i predetti contratti sono affetti da nullità assoluta.

7. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, di cui al medesimo comma 1, procedono immediatamente a informare la Struttura Affari di Prefettura

8. La Struttura Affari di Prefettura ha facoltà di effettuare controlli per verificare che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese, a qualsiasi titolo interessate, sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, una clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al citato articolo 3 della legge

139/2010. La Struttura Affari di Prefettura ha facoltà di effettuare controlli anche sulla tracciabilità dei pagamenti all'interno di tutta la filiera delle imprese. L'appaltatore si impegna a mettere a disposizione della Struttura Affari di Prefettura la documentazione necessaria al fine di effettuare le verifiche di cui al presente comma e in ordine agli adempimenti di cui al comma 1, compresa quella comprovante la regolarità dei pagamenti effettuati ai subappaltatori e ai subcontraenti in base allo stesso articolo 3.

ART. 27

RECESSO DAL CONTRATTO

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento purché tenga indenne l'appaltatore mediante il pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite, calcolato secondo quanto previsto dall'art. 11 dell'allegato II.14, al D.lgs. n. 36/2023.
2. L'esercizio del diritto di recesso è manifestato dalla stazione appaltante mediante una formale comunicazione all'appaltatore da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a 20 giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori, servizi o forniture ed effettua il collaudo definitivo o verifica la regolarità dei servizi e delle forniture.
3. Si applicano le disposizioni del citato art. 11 dell'allegato II.14 al D.lgs. n. 36/2023 per ciò che riguarda il rimborso dei materiali, la facoltà di ritenzione della stazione appaltante e gli obblighi di rimozione e sgombero dell'appaltatore.

ART. 28

CESSIONE DEL CREDITO E DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

1. L'aggiudicatario può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal contratto, secondo le disposizioni di cui alla [legge 21 febbraio 1991, n. 52](#), come richiamata dall'art. 120, comma 12 del D.lgs. n. 36/2023, nonché secondo le disposizioni di cui all'allegato II.14 al D.lgs. n. 36/2023. Resta in ogni caso ferma l'applicabilità delle ulteriori, vigenti norme in materia, in quanto compatibili.
2. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Struttura Affari di Prefettura, a pena di inefficacia
3. Resta fermo, in caso di cessione del credito, quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3, comma 8 della legge 13 agosto 2010 n. 136, e successive modifiche ed integrazioni.

4. È fatto divieto all'aggiudicatario di cedere il contratto, fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore disciplinate all'art.120, comma 1 lett. d), n. 2, del D.lgs. n. 36/2023, a pena di nullità della cessione stessa.

5. In caso di inadempimento da parte dell'aggiudicatario ai suddetti obblighi, la Struttura Affari di Prefettura, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

ART. 29

OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI

1. L'aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.

2. Gli obblighi in materia di riservatezza sono rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti in essere con la Struttura Affari di Prefettura.

3. L'aggiudicatario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

4. A norma degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, l'aggiudicatario fornisce a ciascun migrante in ingresso nei centri e nelle strutture di cui all'articolo 1 l'informativa scritta sul trattamento dei suoi dati personali, cui è allegata la dichiarazione di consenso al trattamento dei medesimi dati, da sottoscrivere a cura dell'interessato. Detta informativa e l'allegata dichiarazione di consenso è tradotta nelle principali lingue parlate dagli stranieri presenti nel centro, e comunque in: inglese, francese, spagnolo e arabo.

5. In caso di inosservanza, la Struttura Affari di Prefettura ha facoltà di dichiarare risolto il contratto, fermo restando il diritto al risarcimento del danno.

6. Ferme restando le prescrizioni generali di cui ai precedenti commi, poiché l'attività oggetto del presente schema di capitolato comporta il trattamento di dati personali, anche sensibili, dei migranti accolti nei centri e nelle strutture di cui all'articolo 1, la Struttura Affari di Prefettura-Stazione Appaltante, quale amministrazione titolare del trattamento medesimo, designa l'aggiudicatario soggetto Responsabile del trattamento medesimo ai sensi dell'articolo 28 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016. Ai sensi dell'art. 28 comma 3 del predetto Regolamento, il trattamento dei dati da parte dell'aggiudicatario, designato quale Responsabile, è disciplinato da separato accordo con la Struttura Affari di Prefettura, che definisce l'oggetto, la durata, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento.

7. Dall'esecuzione dell'accordo indicato al comma precedente non deriva alcun onere a carico della Struttura Affari di Prefettura.

ART. 30

PATTO DI INTEGRITÀ

Il Patto di integrità, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 17 della Legge 6 novembre 2012 n. 190, allegato al contratto e sottoscritto dall'aggiudicatario, costituisce parte integrante e sostanziale del contratto stesso.

Costituiscono parte integrante del presente capitolato d'appalto i seguenti allegati:

Allegato 1-bis – Specifiche tecniche integrative dello schema di capitolato di appalto relative alla erogazione dei servizi di accoglienza e alla fornitura di beni nei centri costituiti da singole unità abitative

Allegato 1-ter: Criteri di valutazione dell'offerta unità abitative

Allegato A: Tabella dotazione personale

Allegato B: Stima dei costi medi di riferimento dei servizi di accoglienza

Allegato C: Tabella qualifiche operatore sociale

Tabella frequenza pulizia – Attività ordinarie del servizio di pulizia